

## **La responsabilità degli amministratori e le procedure del Codice della Crisi d'Impresa nelle ASD e SSD**

### **1. Premessa: il principio di responsabilità e la sua declinazione nel contesto sportivo**

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. 14/2019) estende la logica della *prevenzione e della continuità aziendale* anche agli enti non commerciali e alle società sportive, laddove esercitino attività economiche o gestiscano patrimoni rilevanti. L'amministratore che istituisce assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati e attiva tempestivamente le procedure di composizione della crisi può oggi evitare la responsabilità personale per le obbligazioni sociali, ex artt. 2476 e 2486 c.c.

### **2. Obblighi organizzativi e responsabilità preventiva**

Gli articoli 3, 2086 e 2257 c.c., come riformati dal CCII, impongono anche alle SSD (in forma di società di capitali o cooperative) e, in via analogica, agli organi gestionali delle ASD, i seguenti obblighi:

- Adozione di assetti organizzativi e contabili adeguati, coerenti con la natura e le dimensioni dell'attività;
- Monitoraggio costante della sostenibilità dei debiti e dell'equilibrio economico-finanziario;
- Rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e attivazione delle misure previste dal Codice.

Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce violazione dei doveri di diligenza e correttezza e può comportare responsabilità patrimoniale personale degli amministratori.

### **3. Le procedure del Codice della Crisi rilevanti per ASD e SSD**

#### **3.1. Segnalazione interna e monitoraggio**

Gli amministratori devono dotarsi di strumenti di *early warning*, quali:

- *budget* economico-finanziari periodici;
- *report* di tesoreria e analisi degli scostamenti;
- indicatori di crisi (art. 13 CCII), quali sostenibilità dei debiti a 6 mesi e adeguatezza dei mezzi propri.

L'adozione documentata di tali strumenti costituisce la prima linea di difesa degli organi gestionali in caso di difficoltà.

#### **3.2. Composizione negoziata della crisi (artt. 12–25 CCII)**

È la procedura principale per gli enti non fallibili (come ASD e SSD di piccola dimensione). Può essere attivata su istanza dell'organo amministrativo, con l'assistenza di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio.

Finalità:

- consentire la ristrutturazione del debito e la rinegoziazione dei rapporti con fornitori, banche e Fisco;
- evitare procedure giudiziali e tutelare la continuità dell'attività sportiva.

Effetti protettivi:

- sospensione delle azioni esecutive individuali;
- divieto per i creditori di risolvere i contratti in corso;
- esclusione della responsabilità degli amministratori per aggravamento del dissesto (art. 24, co. 1, CCII), se hanno agito con tempestività e buona fede.

Rilevanza per ASD e SSD: La composizione negoziata è un accordo negoziale e consente di gestire squilibri temporanei, ad esempio:

- ritardi nei rimborsi da enti pubblici;
- insolvenze di sponsor o partner;
- rinegoziazione debiti bancari;
- difficoltà nella copertura dei costi di gestione.

### **3.3. Piano di risanamento soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII)**

È uno strumento di natura privatistica ma con efficacia legale, volto a ristrutturare i debiti mediante accordi certificati da un professionista indipendente.

Vantaggi per gli amministratori:

- evita il rischio di azioni revocatorie o di responsabilità per atti di gestione successivi;
- rafforza la tutela in caso di successiva insolvenza, dimostrando che la gestione è stata orientata alla conservazione dell'attività.

### **3.4. Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–64 CCII)**

Accessibile alle SSD in forma di società di capitali, con accordo tra il debitore e creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.

Effetti:

- sospensione delle azioni esecutive;
- continuità dei rapporti contrattuali;
- limitazione della responsabilità personale dell'organo amministrativo, se l'accordo è stato proposto in modo tempestivo e corretto.

### **3.5. Concordato preventivo in continuità indiretta (artt. 84–87 CCII)**

Per situazioni più gravi, le SSD possono proporre un concordato in continuità aziendale, anche indiretta (tramite cessione o affitto di ramo d'azienda). Il piano deve assicurare:

- prosecuzione dell'attività sportiva;
- pagamento parziale e sostenibile dei debiti;
- salvaguardia dell'occupazione e della funzione sociale dell'ente.

Gli amministratori che intraprendono questa via dimostrano diligenza e volontà di conservazione del valore aziendale, riducendo il rischio di azioni di responsabilità ex art. 2476 c.c.

Per ridurre concretamente l'esposizione personale e garantire la trasparenza gestionale, gli amministratori di ASD e SSD dovrebbero:

1. Istituire e documentare assetti amministrativi e contabili adeguati (art. 2086 c.c.);

2. Adottare procedure interne di monitoraggio periodico (budget, report, indicatori di crisi);
3. Formalizzare le decisioni nei verbali del consiglio direttivo o del CdA, indicando le valutazioni economiche a supporto;
4. Richiedere tempestivamente la composizione negoziata in presenza di squilibri significativi;
5. Coinvolgere un consulente esperto indipendente per attestare la ragionevolezza dei piani di risanamento;
6. Comunicare con trasparenza ai soci e ai creditori le misure adottate;
7. Evitare nuovi impegni economici non strettamente funzionali alla continuità.

Queste condotte costituiscono presunzione di diligenza e rappresentano il principale scudo di tutela per l'organo amministrativo, anche ai sensi dell'art. 2392 c.c.